

Criteri di calcolo della TARSU: istruttoria e categorie di utenza  
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14.04.2009 n. 2300 ([Alessandro Del Dotto](#))

*Le indagini tecniche disposte a fini istruttori sono utilizzabili a prescindere da una loro precisa individuazione. Non sussiste la necessità di pubblicare gli atti dell'istruttoria tecnica che accompagna un atto deliberativo, potendo gli stessi essere acquisiti e conosciuti da chiunque ne abbia interesse o necessità, anche ai fini di giustizia.*

*L'inserimento di utenze in una differente sottocategoria non necessariamente delinea elementi evidenti per i quali una tabella determinata dall'ente locale debba essere valutata come incongruamente difforme dalla classificazione di cui all' art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, la quale ultima ha carattere meramente esemplificativo ed alla quale, "di massima", ci si dovrebbe conformare.*

Come già avvenuto nella [sentenza n. 2298 del 14.4.2009](#), la Quinta Sezione del Consiglio di Stato torna ad occuparsi dei criteri di calcolo della T.A.R.S.U..

In particolare, il Collegio si è soffermato - fra gli altri -, positivamente, sulla validità e utilizzabilità delle relazioni tecniche redatte dal soggetto incaricato delle rilevazioni sulla cui base determinare le classi e le categorie di applicazione della tassa sui rifiuti, a fronte delle quali i ricorrenti di primo grado avevano eccepito l'invalidità.

Inoltre, degno di nota è l'inciso che qualifica la classificazione del d.lgs. n. 507/1993 come meramente esemplificativa e non prescrittiva.

(Altalex, 23 ottobre 2009. Nota di [Alessandro Del Dotto](#))

| [tarsu](#) | [Alessandro Del Dotto](#) |

L'indicazione dei "rapporti tra le tariffe", intesi come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna sottocategoria, può essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun modo sufficiente.

Nell' ottica di un graduale transito dalla tassa alla tariffa risulta sostanzialmente coerente con il regime di calcolo della TARSU ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 l'utilizzazione della previsione, di cui all' art. 49, 10° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, che introduce un' agevolazione per le utenze domestiche.

(Fonte: [Altalex Massimario 19/2009](#). Cfr. [nota](#) di Alessandro Del Dotto)

| [tarsu](#) |

Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 14 aprile 2009, n. 2300

Svolgimento del processo

Con sentenze 5 ottobre 2001 n. 992 e 30 settembre 2002 n. 912, confermate dal Consiglio di Stato con decisioni 3 agosto 2004 n. 5424 e 17 luglio 2004 n. 5137, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva disposto l'annullamento delle delibere (.14 febbraio 2000 n. 12, 24 febbraio 2000 n. 37, 26 marzo 2001 n. 34 e 29 marzo 2001 n. 371) aventi ad oggetto il Regolamento del Comune di Genova relativo alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e le tariffe fissate per gli anni 2000 e 2001.

Uguale sorte ha interessato la deliberazione consiliare 27 febbraio 2002 n. 23 di ulteriore modifica al Regolamento, nonché la delibera 28 febbraio 2002 n.231 concernente le tariffe per l'anno 2002, con più sentenze (13 settembre 2005 n. 1167, n. 1168, n.1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172), modificate con pronunzie emesse in seguito all' odierna udienza.

Questa Sezione ha accolto in parte i ricorsi in appello proposti dal Comune di Genova ed, a modifica delle sentenze impugnate, ha respinto i ricorsi in primo grado nella parte in cui avevano ad oggetto la delibera consiliare n. 23 del 2002.

Infine, con sentenza 13 settembre 2005 n.1175 il Tribunale Amministrativo ha annullato la delibera consiliare 13 marzo 2003 n.20, di ulteriore modifica al Regolamento, nonché la delibera 20 marzo 2003 n.316, concernente le tariffe fissate per l'anno 2003.

Con atto d' appello, notificato il 30 ottobre 2006, il Comune di Genova ha chiesto la riforma della predetta sentenza n.1175 del 2005 che sarebbe erronea nella parte in cui:

- 1.- ha affermato la violazione, ad opera delle norme regolamentari, degli artt. 65 e 68 del d.lgv 15 novembre 1993 n. 507, per l'asserita mancanza dell' individuazione concreta degli indici iqs e ips;
- 2.- ha affermato la violazione, ad opera delle norme regolamentari ed, in particolare, ad opera dell' att. 5 ter, 3° co, degli artt. 65 e 68 del d.lgv. n. 507 del 1993 sotto altri profili- (per mancata indicazione delle ragioni che supportano le differenziazioni delle categorie; per aver indicato convenzionalmente pari ad 1 il parametro dell' utenze domestiche al quale rapportare le altre categorie,dopo aver calcolato gli indici di produttività specifica e di qualità specifica);
- 3.-4.- ha affermato inutilizzabile la relazione prodotta in giudizio dalla difesa comunale da cui è scaturito l'accoglimento delle censure di difetto d' istruttoria e di motivazione in merito all' adozione del regolamento e della delibera tariffaria;
- 5.- ha giudicato inadeguata la relazione di GF Ambiente ed ha censurato la mancata pubblicazione di detto atto istruttorio della delibera di adozione delle tariffe ed utilizzato anche per la determinazione dei coefficienti ips e iqs;
- 6.- ha ritenuto non adeguatamente motivata l'adozione della percentuale minima di legge per la deduzione del costo complessivo di spezzamento dei rifiuti solidi urbani;
- 7.- ha ritenuto illegittima l'adozione delle agevolazioni in favore dell' utenza domestica.

In vista dell' odierna udienza il Comune di Genova ha depositato una breve memoria.

#### Motivi della decisione

- 1.- In seguito al reiterato annullamento del Regolamento che disciplina la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed interni e le relative tariffe (anni 2000,2001), disposto con più

sentenze, (13 settembre 2005 n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172), rese dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ed aventi ad oggetto da ultimo la delibera consiliare 27 febbraio 2002 n.23 e la delibera di giunta 28 febbraio 2002 n. 231(anno2002), il Consiglio comunale di Genova ha adottato la delibera 13 marzo 2003 n. 20 di modifica del Regolamento, nonché la delibera 20 marzo 2003 n. 316, concernente le tariffe per l'anno 2003.

Entrambi questi atti sono stati annullati con l'impugnata sentenza n.1175 del 2005.

2.-L'appello è parzialmente fondato.

2.-1.-Con la delibera consiliare n. 20 del 2003 il Comune di Genova:

-a)ha confermato, per l'anno 2003, nella misura del 5%, la detrazione per il costo di stazzamento, già stabilita con deliberazione consiliare 27 febbraio 2002 n. 23 (art. 2 co. 3 del Regolamento);

b)ha corretto l'errore materiale riportato nell' art. 5 bis, co.3, dello stesso Regolamento, per essere il suo contenuto difforme da quello portato nell' allegato A della deliberazione n. 23 del 2002 (dove era riportata la formula:  $iqs = Psm/Psi$  e non la formula  $iqs = cs/cmK$ ).

Ha introdotto altre minimali variazioni che non sono state fatte oggetto di censure con il ricorso in primo grado.

Data la sostanziale identità di contenuto tra il Regolamento adottato con delibera consiliare n. 23 del 2002 e quello adottato con la delibera consiliare n. 20 del 2003, devono essere riproposte le motivazioni con le quali, in riforma parziale delle sentenze appellate (13 settembre 2005 n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172), con pronunzie emesse a conclusione dell' odierna udienza, questo Collegio ha respinto i ricorsi in primo grado nella parte in cui avevano ad oggetto la delibera consiliare n. 23 del 2002.

2.1.-1.-Con la delibera n. 23 del 2002 (e, conseguentemente, con la delibera n. 20 del 2003) sono state recepite le indicazioni di cui alla circolare 22 giugno 1994 n. 95/E del Ministero Delle Finanze, introducendo l' art. 5/bis (di determinazione della tassa) e l' art. 5/ter (di differenziazione della tariffa).

L'art. 5 bis precisa al co. 1° che "-la tassa è determinata, per le diverse utilizzazioni dei locali, in base alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo medio annuale del servizio per unità di superficie dei rifiuti raccolti sulla base della seguente formula:  $TS = Cmg \times ips \times iqs$ , dove TS=tassa; Cmg=costo medio generale del servizio per unità di superficie; ips= indice di produttività specifica della singola utilizzazione; iqs= indice di qualità specifica del rifiuto".

A sua volta l'indice di produttività specifica (ips), che esprime la quantità media ordinaria per unità di superficie dei rifiuti producibili da utenze raggruppate in un' unica categoria, è calcolato secondo la seguente formula:  $ips = qs/qm$ , riportata al comma 2° dell' art. 5/bis, dove qs è il coefficiente che indica la produzione annuale media quantitativa dei rifiuti urbani e/o speciali assimilati per unità di superficie, producibile dalle singole attività (o da gruppi d' attività omogenee); qm è il coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo.

Il 3° comma dell' art. 5/bis dà la formula ( $iqs = psm/psi$ ) da utilizzare per il calcolo dell' indice di qualità specifica del rifiuto, dove psm rappresenta la massa volumetrica media dei rifiuti indifferenziati complessivamente raccolti e psi la media volumetrica dei rifiuti prodotti dalla specifica attività dedotta

per via sperimentale.

L'art. 5/ter riporta al 2° comma i criteri che devono essere utilizzati per differenziare le tariffe da applicare per unità di superficie a categorie e sottocategorie d'utenza ("i raggruppamenti per categorie e sottocategorie sono determinati dall'indice di produttività specifica e dall'indice di qualità specifica dei rifiuti prodotti secondo range di produzione entro i quali non si individuano rilevanti differenze sul costo generale del servizio, tenendo presente, nell'articolazione delle categorie, i criteri di massima indicati nell'art. 68, 2° comma, d.lgs n. 507 del 1993...").

Dette modalità astrattamente individuate nel Regolamento per operare il calcolo della tariffa attraverso i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa del rifiuto, così come dedotto con il primo motivo d'appello, appaiono rispondenti ai criteri dettati dalle norme di riferimento (artt. 65, 68, 69 del d.lgs n. 507 del 1993), mentre rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle singole tariffe e dei parametri (che indicano il rapporto intercorrente tra le tariffe delle diverse sottocategorie).

Occorre ribadire che, contrariamente a quanto operato con la delibera n. 23 del 2002, la precedente delibera consiliare n. 34 del 2001 si era limitata ad un semplice richiamo al contenuto degli articoli nn. 68 e 69 del d.lgs n. 507 del 1994, senza esplicitare alcun criterio di determinazione delle categorie e delle tariffe.

2.1.-2. -Particolare attenzione merita la tabella allegata alla delibera n. 23 del 2002 e quella (identica) allegata alla delibera n. 20 del 2003 che indicano 6 categorie di utenza, ciascuna delle quali sono suddivise in sottocategorie (in numero di 31).

L'art. 68, 2° comma, del d.lgs. n. 507 del 1993 indica dei criteri di massima a cui attenersi per disporre il raggruppamento in un'unica categoria di tutte le attività.

La "logica" che ha presieduto agli accorpamenti delle utenze nelle categorie e nelle sottocategorie, in conformità all'art. 5/ter, 2° co., è rinvenibile nella relazione tecnica (punto 3.1.6) redatta, al termine di una complessa indagine sperimentale, dalla GF Ambiente S.r.l., incaricata a ciò con determinazioni dirigenziali 30 ottobre 2000 n. 126 e 7 marzo 2001 n. 21 (in data immediatamente a ridosso dell'adozione della delibera consiliare 26 marzo 2001 n. 34).

Detta relazione è stata depositata il 7 marzo 2005 nel giudizio in primo grado in allegato alla relazione 5 marzo 2005, sottoscritta dai difensori del Comune di Genova.

Nel provvedimento n. 21 del 2001 è espressamente conferito l'incarico per effettuare un secondo monitoraggio, il che porta a ritenere che, dopo gli annullamenti delle delibere del 2000 e del 2001, disposti dal giudice amministrativo, è stata attivata una nuova istruttoria o, quantomeno, è stato disposto un riesame (senza che sia dato conoscerne il contenuto) dei dati e degli elementi precedentemente acquisiti, pur se i risultati istruttori, tradotti negli atti deliberativi, appaiono similari ai precedenti.

Afferma il giudice di prime cure, nel rilevare un difetto di istruttoria e di motivazione, che, non essendo state pubblicate, non è dato sapere per certo quando e se effettivamente le indagini sono state effettuate.

Si conviene con il Comune appellante sulla utilizzabilità della relazione fatta pervenire dai suoi difensori (salvo a verificare la sua idoneità a rispondere a tutti i quesiti posti con ordinanza istruttoria) e sulla non preclusione all'utilizzo della documentazione raccolta e delle relazioni redatte dalla GF Ambiente

S.r.l., a prescindere da una loro precisa individuazione (a pag 18 dell' appello è, comunque, fatto cenno ad un monitoraggio eseguito "tra il 2001 ed il 2002").

Si conviene anche sulla non necessità di pubblicazione degli atti dell' istruttoria tecnica che accompagna un atto deliberativo, potendo gli stessi essere acquisiti e conosciuti da chiunque ne abbia interesse o necessità, anche ai fini di giustizia.

Osserva, tuttavia, il Collegio che gli appellati, di cui l'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Genova, è soggetto esponenziale e rappresentativo della loro categoria, esercitano un'attività i cui locali, nel rispetto del criterio di "similarità", sono stati ricondotti alla sottocategoria 4°.1 in cui sono compresi "studi professionali, studi medici e dentistici, autoscuole, altri locali adibiti a terziario non ben specificati".

A prescindere dalle risultanze dell' indagine condotta dalla GF Ambiente S.r.l. e da un diretto riferimento alle stesse, l'inserimento delle utenze degli appellati nella sottocategoria 4°.1 non appare delineare elementi evidenti per i quali la tabella allegata alla delibera n. 20 del 2003 debba essere valutata come incongruamente difforme dalla classificazione di cui all' art. 68 del d.l.s n.507 del 1993, avente carattere meramente esemplificativo ed alle quale, "di massima", avrebbe dovuto conformarsi.

2.-1.-3.- Nel decidere gli appelli proposti dal Comune di Genova avverso le sopra citate sentenze n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172 del 2005 è stata fatta salva la delibera consiliare n. 23 del 2002 (e, conseguentemente, è immune da vizi anche la delibera n. 20 del 2003 che la riproduce) nella parte in cui introduce il 3° comma dell' art. 5/ter, disposizione che, al fine del calcolo delle tariffe, pone convenzionalmente uguale ad 1 (uno) l'incidenza sul costo del servizio dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ("la tariffa è calcolata per unità di superficie applicando al costo medio generale del servizio il parametro relativo a ciascuna categoria di utenza e l'incidenza sul costo del servizio dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, fatto quest' ultimo uguale ad 1 (uno)").

E' stata introdotta una procedura semplificata per il calcolo della tariffa (per gli anni successivi) che non altera il risultato finale cui si perverrebbe mediante l'applicazione, ogni volta, della formula  $cmg \times ips \times iqs$ , a condizione imprescindibile che gli indici di produttività specifica e di qualità specifica del rifiuto, necessari per un raffronto tra le diverse categorie e sottocategorie, siano stati correttamente e precedentemente individuati.

2.-1.-4.- Con riguardo alle norme regolamentari, è stata posta in appello un' ulteriore questione.

L'art. 2, co. 3, del Regolamento adottato con delibera consiliare 26 marzo 2001 n. 34, stabiliva che "ai fini della determinazione del costo di esercizio" dei servizi di nettezza urbana fosse dedotto il 5% del costo dello spezzamento delle strade.

Tale deduzione è stata operata dal Comune ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis, del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui: "ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915" (dunque, la percentuale è da applicarsi al costo complessivo dei servizi e non al costo complessivo dello spezzamento delle strade, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure).

Ai sensi dell'art. 53, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo

d" esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, con apposito provvedimento consiliare, i Comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Con decisione (tra le altre) n. 5435 del 2004, nel confermare la sentenza n. 910 del 2002 e, conseguentemente, l'annullamento della delibera consiliare n. 34 del 2001, questa Sezione è pervenuta alla conclusione che all'Amministrazione comunale era stata accordata una facoltà il cui esercizio avrebbe dovuto essere supportato dall'esternazione di un apprezzamento tecnico-economico per il quale, a fronte di un significativo margine corrente tra le due percentuali, era stata indotta ad optare per il valore percentuale inferiore.

Nell'adeguarsi alle pronunzie, il Comune ha esplicitato una sufficiente ed idonea motivazione nelle premesse alla delibera consiliare n. 20 del 2003 in cui è dato leggere che "il contenimento della detrazione del 5% appare altresì giustificata dall'obiettivo previsto dalla normativa vigente di pervenire gradualmente ad una copertura integrale del costo del servizio".

Nella delibera è anche riportato che "per l'anno 2002 la determinazione della misura della detrazione è stata assunta "tenendo conto delle previsioni del bilancio di cui alla tabella allegata sotto la lett. "Y" e che "le tariffe approvate per il 2002 non hanno coperto l'intero costo del servizio e le agevolazioni tariffarie dei diversi servizi alle fasce deboli poste a carico della fiscalità generale"

2.-2.-Diverse sono le conclusioni cui si perviene avendo riguardo alla delibera di giunta 20 marzo 2003 n. 316 con la quale sono state determinate le tariffe.

Per il 2003 l'Azienda multiservizi e d'igiene urbana ha preventivato il costo del servizio in euro 85.842.000,00.

Dall'importo di euro 85.842.000,00 è stata detratta la percentuale del 5% per lo spezzamento dalle strade dei rifiuti solidi urbani (pari ad euro 4.292.100,00) ed è stata aggiunta la somma di euro 2.500.000,00, relativa a quote indebite "per cui le spese afferenti alla gestione dei rifiuti ammontano ad euro 84.049.900,00".

Il Comune di Genova, per l'anno 2003, si è proposto di conseguire un grado di copertura del costo del servizio pari al 97,37% per un importo di euro 81.842.000,00.

Per pervenire a tale risultato si è reso necessario incrementare la tariffa del 3,7% (così è riportato nella parte motiva della delibera di giunta n. 316 del 2003).

Una prima incongruenza si appalesa evidente ove l'incremento sia stato calcolato sull'importo delle singole tariffe, come definito per l'anno 2002.

Le tariffe fissate per il 2002 con delibera di giunta n. 231 del 2002, avendo a riferimento solamente i "parametri" (intesi come rapporto tra le tariffe delle diverse sottocategorie), sono state annullate con più sentenze del Tribunale amministrativo regionale, confermate sul punto in appello da questo Collegio con pronunzie assunte al termine dell'odierna udienza.

Per il 2003 nella delibera di giunta n. 316 del 2003 sono stati replicati i "parametri", rinvenibili per il 2002 nel prospetto allegato alla delibera di giunta n. 231 del 2002 (di determinazione delle tariffe per l'anno 2002), e sono state indicate le tariffe. Per ciascuna sottocategoria, ad essi si sarebbero dovuti aggiungere gli indici ips ed iqs e tutti gli elementi che avevano condotto a quantificare i differenti coefficienti ed a definire le tariffe.

L'art. 69,co. 2°, del d.lgs n. 507 del 1993, prende in considerazione specificamente i rapporti tra le tariffe e i costi del servizio "discriminati in base alla loro classificazione economica". (Cfr. Cass. Civ., Sez.V, 12 marzo 2007 n. 5722).

L'indicazione dei "rapporti tra le tariffe", intesi come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna sottocategoria, può essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun modo sufficiente.

Come già osservato da questa Sezione con decisione n. 5436 del 2004, i dati e gli elementi di valutazione offerti dalla GF Ambiente S.r.l. (che si è presa la cura di indicare gli indici iqs e ips) non dovevano essere acquisiti in modo acritico, ma l'Amministrazione, dopo averli analizzati, avrebbe dovuto esplicitare ed illustrare le risultanze dell'indagine, fornendo chiarimenti e delucidazioni delle quali è priva anche la delibera n. 231 del 2002 di determinazione delle tariffe.

2.-2.-1.-Viene, poi, in rilievo un ulteriore profilo d' illegittimità (7° motivo d' appello), senza effetto colto con le decisioni attinenti alle precedenti delibere di adozione delle tariffe per gli anni 2000, 2001 e 2002.

La questione attiene alla sottocategoria dell'utenza domestica.

Il giudice di prime cure ha censurato la delibera di adozione delle tariffe nella parte in cui, richiamando l'art. 49, 10° co. d.lgs n. 22 del 1997, il Comune ha espressamente dichiarato l'intento di voler dare applicazione alla suddetta previsione mediante un abbattimento dell'indice di produttività specifica delle unità abitative.

Ma, come già sopra osservato con riguardo alla generalità delle sottocategorie, non è dato conoscere l'iter attraverso il quale sono stati definiti i coefficienti iqs e ips, riportando la tabella allegata alla delibera di giunta n. 316 del 2003 la sola tariffa, pari ad euro 1,95. La tabella indica anche i "parametri", intesi come rapporto tra le tariffe delle varie sottocategorie. Attribuito alla sottocategoria dell'utenza domestica il valore pari ad uno, alle altre sottocategorie è assegnato un parametro che moltiplicato per l'importo della tariffa dell'utenza domestica dà come risultato l'importo della tariffa dell'altra sottocategoria (es. moltiplicando il parametro (4,00), assegnato agli ospedali ed alle case di cura, per la tariffa dell'utenza domestica (euro 1,95), si ottiene come risultato l'ammontare della tariffa della sottocategoria 3.6, pari ad euro 7,67 (8)).

E' evidente l'incidenza, sull'importo delle tariffe delle altre sottocategorie, di ogni abbattimento agevolativo disposto a favore di una di esse, rimanendo immodificato l'importo determinato di parziale copertura del costo complessivo del servizio.

Solo dopo che è stata effettuata correttamente la prima operazione e, anche per condurre una comparazione tra le tariffe, avuto un quadro conoscitivo completo dei reali "pesi" per ciascuna categoria d'utenti, è possibile applicare l'agevolazione, stabilendone la misura.

Non si concorda con il giudice di prime cure nel punto in cui afferma la non applicabilità dell'agevolazione alle utenze domestiche, dovendo trovare attuazione in toto il vecchio regime (di cui al d.lgs n. 507 del 1993).

Nell'ottica di un graduale transito dalla tassa alla tariffa "risulta sostanzialmente coerente" (cfr. la Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 1994, cit) con il regime di calcolo della TARSU ai sensi

del d.lgs n. 507 del 1993 l'utilizzazione della previsione, di cui all' art. 49, 10° comma, del d.lgs n. 22 del 1997, che introduce un' agevolazione per le utenze domestiche.

Si tratta solamente di verificarne la misura e la sua compatibilità con la previsione (di cui all' art. 49, co. 5°, d.lgs n. 22 del 1997) di intraprendere una graduale applicazione del metodo normalizzato che deve condurre all' integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

3.- Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'appello deve in parte essere accolto e, a modifica della sentenza impugnata, il ricorso in primo deve essere respinto nella parte in cui ha a suo oggetto la delibera consiliare n. 20 del 2003.

Data la parziale soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta,...accoglie in parte l'appello e per l'effetto, a modifica della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado nella parte in cui ha a suo oggetto la delibera consiliare n. 20 del 2003.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

- Cesare Lamberti - Presidente
- Marco Lipari - Consigliere
- Aniello Cerreto - Consigliere
- Vito Poli - Consigliere
- Giancarlo Giambartolomei -Consigliere, est.

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )